

CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE COMITATO NAZIONALE ITALIANO - ICC ITALIA

STATUTO

Art. I - Costituzione e Denominazione

Il “Comitato Nazionale Italiano della Camera di Commercio Internazionale”, denominato per brevità anche “ICC Italia”, è un'associazione senza fine di lucro costituita nel 1920 quale Comitato Nazionale della ICC - International Chamber of Commerce, organizzazione con sede a Parigi, il cui fine fondamentale è la promozione di un'economia aperta a livello mondiale e lo sviluppo delle relazioni commerciali internazionali anche al fine di contribuire al mantenimento della pace e delle amichevoli relazioni tra i popoli. L'associazione opera prevalentemente in ambito nazionale.

Art. II – Scopi e attività

ICC Italia ha come obiettivo di operare nell'ambito della ICC nell'interesse degli operatori e delle imprese italiane, in particolare dei propri Associati, che svolgono attività nei settori dell'industria, del commercio, della finanza, delle assicurazioni, dei trasporti, del turismo, dell'agricoltura, delle libere professioni e in genere in ogni altro settore interessato da rapporti economici internazionali.

ICC Italia per la realizzazione diretta e indiretta dei suoi scopi promuove e svolge varie attività, tra cui:

- a) partecipa all'azione della ICC contribuendo alla formulazione di posizioni e linee guida sui principali aspetti del commercio internazionale, anche di cooperazione allo sviluppo, rappresentando il punto di vista nazionale e adoperandosi affinché i principi sostenuti dalla ICC sul piano internazionale trovino, quando opportuno, applicazione anche sul piano nazionale;
- b) promuove l'armonizzazione del diritto e degli usi uniformi nel commercio internazionale, nonché la semplificazione e la facilitazione degli scambi internazionali;
- c) offre supporto tecnico-giuridico per l'internazionalizzazione delle imprese nazionali anche attraverso la collaborazione tra gli operatori economici dei differenti Paesi e le loro organizzazioni, in particolare attraverso la cooperazione con gli altri Comitati Nazionali ICC;
- d) promuove iniziative dedicate alla formazione e informazione aventi come oggetto il commercio internazionale, sviluppate anche sulla base di attività di ricerca;
- e) diffonde e promuove, anche attraverso pubblicazioni, gli strumenti ICC per il commercio internazionale, in relazione ai quali può fornire ai propri Associati un servizio di assistenza di base;
- f) può partecipare a bandi per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi di cui al presente articolo.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione dei suoi scopi, l'associazione potrà, inoltre, svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Art. III - Sede e durata

ICC Italia ha sede in Roma. Con delibera dell'Assemblea può istituire uffici e delegazioni all'interno del territorio nazionale. La sua durata è illimitata. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea.

Art. IV - Associati

Gli Associati di ICC Italia si distinguono in:

- a) Associati ordinari
- b) Associati sostenitori.

Possono far parte di ICC Italia, in qualità di Associati, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che ne condividono gli scopi e intendono fornire il proprio contributo per il perseguimento dei medesimi, quali: le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, la loro Unione nazionale e quelle territoriali o settoriali; le Associazioni di categoria nazionali e territoriali, le imprese dei vari settori economici quali, ad esempio, agroalimentare, industria, commercio, finanza, assicurazioni, trasporti e logistica, turismo, tecnologia e media, artigianato, e in genere tutte le imprese ed enti che svolgono attività economiche con risvolti internazionali, nonché gli operatori economici, gli studi professionali, i singoli professionisti, gli accademici e, più in generale, tutti coloro interessati ai settori sopra indicati. Gli Associati hanno diritto di partecipare all'assemblea, esprimendo il proprio voto. Il numero degli Associati è illimitato. Gli interessati ad aderire a ICC Italia dovranno inviare apposita domanda di associazione e ricevuta del versamento della corrispondente quota associativa. Sull'ammissione dell'Associato delibera il Consiglio Direttivo insindacabilmente e senza obbligo di motivazione. La decisione sull'ammissione dovrà essere comunicata dalla segreteria amministrativa al nuovo Associato entro quindici giorni dalla delibera, con lettera raccomandata o posta elettronica. La qualifica di Associato si acquisisce a partire dal ricevimento della comunicazione di avvenuta ammissione da parte della segreteria amministrativa. La qualifica di Associato non è trasferibile. Gli Associati ordinari che intendano acquisire la qualifica di Associati sostenitori sono tenuti al versamento di una quota annuale almeno doppia di quella ordinaria stabilita dal Consiglio Direttivo per la categoria di appartenenza. Sulla qualifica di Associato sostenitore delibera il Consiglio Direttivo. L'associazione a ICC Italia comporta l'adesione alla ICC, che gestisce il database degli Associati a livello mondiale.

Art. V - Quote associative

Le quote associative annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota è riferita all'anno solare e deve essere versata contestualmente all'invio della domanda di associazione e, successivamente, entro il mese di marzo di ciascun anno. La quota associativa versata verrà restituita solo in caso di rigetto della domanda di associazione da parte del Consiglio Direttivo. Per la domanda di associazione ricevuta nel corso dell'ultimo trimestre la quota viene imputata alla parte residua dell'esercizio in corso e all'annualità successiva. La quota associativa non è trasmissibile.

Art. VI - Recesso, decadenza o esclusione dell'Associato

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e si scioglie a seguito di recesso, decadenza o esclusione dell'Associato. Il recesso deve essere comunicato al Presidente o al Segretario Generale, con lettera raccomandata o posta elettronica, almeno due mesi prima della fine dell'anno in corso ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. La decadenza può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo per protratto inadempimento dell'obbligo (che la decadenza non fa comunque venir meno) di versare le quote associative dovute. Se l'Associato non provvede al versamento della quota associativa entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, il Consiglio Direttivo potrà deliberare la decadenza del rapporto associativo. La decadenza sarà comunicata dalla segreteria amministrativa all'interessato, con lettera raccomandata o posta elettronica. L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea per gravi motivi su proposta del Consiglio Direttivo, previa contestazione per iscritto all'interessato e concessione allo stesso di un termine di trenta giorni per formulare deduzioni scritte al Consiglio Direttivo. Ove il Consiglio ritenga di accoglierle, deliberando la revoca della proposta di esclusione, ne darà poi comunicazione all'Assemblea. L'esclusione avrà effetto dal momento dell'avvenuta comunicazione all'interessato, con lettera raccomandata o posta elettronica. Per effetto del recesso, decadenza o esclusione dell'Associato decadono automaticamente tutte le cariche dell'Associato e/o rappresentanti dello stesso, comprese quelle di membro degli Organi direttivi, di componente di Commissioni, Task force o Gruppi di lavoro. La perdita della qualità di Associato per qualunque causa non attribuisce all'Associato stesso o ai suoi aventi causa alcun diritto nei confronti di ICC Italia o del suo patrimonio.

Art. VII - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario è annuale e va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. VIII - Organi di ICC Italia

1. Gli organi di ICC Italia sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Revisore Unico
- e) le Commissioni di studio
- f) il Segretario Generale

2. Gli organi di ICC Italia svolgono la propria attività a titolo gratuito, ad eccezione del Segretario Generale e del Revisore Unico, che percepiscono comunque emolumenti individuali annui non superiori ai limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti e fatto salvo l'eventuale rimborso di spese documentate sostenute dal Presidente e dal Segretario Generale in connessione ad attività svolte nell'interesse di ICC Italia.

Art. IX - Assemblea

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea di ICC Italia è convocata dal Presidente di sua iniziativa almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o quando se ne ravvisi la necessità e ne facciano richiesta motivata – con l'indicazione degli argomenti di cui si chiede la discussione - almeno un decimo degli Associati in regola con il versamento delle quote associative. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di ICC Italia o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario a norma dell'Art. XIV dello Statuto. L'Assemblea provvede alla nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo, approva il bilancio preventivo e quello consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo e delibera le modifiche dello Statuto. L'Assemblea nomina il Revisore Unico.

Art. X - Convocazione e svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente con comunicazione trasmessa, per raccomandata o posta elettronica, o comunque con modalità atte a garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli Associati, almeno quindici giorni o, in caso di urgenza, sette giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione e, in caso di proposte di modifiche dello Statuto, dovrà riportare il testo di tali proposte. È ammessa la partecipazione all'Assemblea anche mediante audio e/o video conferenza, garantendo adeguate condizioni tecniche per la partecipazione e ciò alle seguenti condizioni di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che la riunione si intenderà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

All'Assemblea hanno diritto a intervenire tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa, salvo quanto previsto dall'Art. VI. Ogni Associato ha diritto ad un voto. È ammessa la partecipazione per mezzo di delega scritta ad un altro Associato. Ciascun Associato presente non può rappresentare per delega più di tre Associati. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto e con voto favorevole della maggioranza. Per le modifiche dello Statuto è necessario il voto favorevole di almeno un terzo degli Associati. Le deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori seguono la disciplina di cui all'art. 21 del Codice Civile; per lo scioglimento di ICC Italia

e per la devoluzione del suo patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. Delle delibere viene redatto apposito verbale a cura del Segretario Generale o, in sua assenza, della persona che il Presidente nomina Segretario fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, rimane agli atti di ICC Italia. Le delibere prese dall'assemblea nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto obbligano tutti gli Associati, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. XI - Il Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo, salvo il disposto dell'Art. XII, sono eletti dall'Assemblea in numero non inferiore a venti e non superiore a trenta. L'Assemblea, nell'eleggere tra gli Associati i Consiglieri, dovrà soddisfare l'esigenza della rappresentanza di tutti i settori in cui ICC opera, valutandone la rilevanza nel contesto economico nazionale e assicurando che i Consiglieri siano in possesso di un profilo personale, imprenditoriale, professionale e associativo conforme ai valori dell'Associazione. Gli enti e le persone giuridiche Associati, incluse le associazioni professionali, possono essere nominati Consiglieri. In questo caso, essi esercitano le relative funzioni attraverso un rappresentante da essi designato e hanno la facoltà di designare un sostituto nel caso in cui il soggetto designato in loro rappresentanza fosse impossibilitato a partecipare. Tutti i Consiglieri, ad eccezione del Presidente, devono essere Associati e decadono automaticamente dalla carica alla cessazione del rapporto associativo. I soggetti designati in rappresentanza di enti o persone giuridiche decadono automaticamente dalla carica quando cessano la loro funzione nell'ente, associazione o società che li ha designati oppure quando cessa il rapporto associativo con l'ente, associazione o società che rappresentano. I Consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Alla scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, la cui composizione dovrà essere per almeno il 20% di nuova nomina.

In caso di morte o dimissioni di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione. La cessazione dalla carica ha effetto allo scadere dell'intero Consiglio.

Le candidature avanzate in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo dovranno pervenire a ICC Italia almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea e saranno rese note agli Associati almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

Art. XII - Integrazione del Consiglio Direttivo

Fatto salvo quanto previsto al primo e secondo comma dall'Art. XI, il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrarsi per cooptazione anche qualora il numero dei Consiglieri divenisse inferiore al numero minimo. I Consiglieri cooptati restano in carica sino alla successiva Assemblea, che dovrà pronunciarsi al riguardo; se la loro cooptazione viene confermata dall'Assemblea, rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

Art. XIII - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con le stesse modalità previste per l'Assemblea di cui al primo comma dell'Art. X. Si riunisce ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente quando il Presidente lo reputi opportuno, oppure ne venga fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti, con l'indicazione degli argomenti di cui si chiede la discussione.

È ammessa la partecipazione alle sedute consiliari anche mediante audio e/o video- conferenza garantendo adeguate condizioni tecniche per la partecipazione secondo le modalità e condizioni descritte al precedente Art. X. Non è ammessa la partecipazione a mezzo delega, salvo quanto disposto al primo comma dell'Art. XI. Le riunioni del Consiglio sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e le delibere sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale sottoscritto dal Segretario Generale e dal Presidente. Il verbale rimane agli atti di ICC Italia.

Art. XIV - Poteri e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo procede alla nomina, tra i propri componenti, di due Vicepresidenti, di cui uno vicario che sostituisce il Presidente in caso di impedimento, fino ad un periodo massimo di sei mesi, termine entro il quale deve essere convocata l'Assemblea degli Associati per la nomina di un nuovo Presidente, che scadrà insieme al Consiglio Direttivo in carica. Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Generale di ICC Italia. Il Consiglio Direttivo nomina eventuali delegati supplenti presso l'ICC World

Council e può avanzare candidature per l'ICC Executive Board. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione di ICC Italia in ordine al perseguimento degli scopi sociali, svolgendo tutte le opportune attività che non siano riservate all'Assemblea dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li sottopone, per approvazione, all'Assemblea. A tale scopo, il Consiglio Direttivo si avvarrà del supporto del Revisore Unico nominato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può indirizzare raccomandazioni nei riguardi dell'attività delle Commissioni e degli altri organi internazionali della ICC.

Art. XV- Il Presidente

L'Assemblea che nomina il Consiglio Direttivo nomina altresì il Presidente, che rimane in carica un triennio e può essere rieletto. La carica cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti. Alla scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

In occasione del rinnovo della carica, le candidature, con allegati i relativi curricula vitae, dovranno essere rese note agli Associati al momento dell'invio della relativa convocazione. L'Assemblea nell'eleggere il Presidente dovrà accertare che il suo profilo personale, imprenditoriale e professionale sia conforme ai valori dell'Associazione. Il Presidente è il rappresentante di ICC Italia nei confronti dei terzi e in seno alla ICC. Convoca e presiede le Assemblee, le riunioni del Consiglio Direttivo, cura l'attuazione delle relative delibere e sovrintende all'attività degli organi esecutivi di ICC Italia. Il Presidente può effettuare, con firma singola, prelievi, pagamenti, aprire ed estinguere conti correnti presso banche ed altri istituti di credito e richiedere fidejussioni bancarie e/o assicurative nei limiti della gestione ordinaria. Per le eventuali spese ed atti di straordinaria amministrazione, è richiesta la delibera preventiva del Consiglio Direttivo. Il Presidente è delegato effettivo presso l'ICC World Council. Il Presidente, al termine del mandato, rimane membro di diritto del Consiglio Direttivo per il triennio successivo.

Art XVI – Il Revisore Unico

Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea e non deve essere Associato di ICC Italia. L'incarico è annuale e deve intendersi tacitamente rinnovato salvo diversa delibera da parte dell'Assemblea.

Il Revisore Unico:

- controlla la regolare tenuta delle scritture contabili e degli adempimenti fiscali e previdenziali accertando che tutti i fatti di gestione intervenuti nel corso dell'anno siano stati correttamente riportati nelle scritture contabili;
- verifica periodicamente la consistenza di cassa, dei depositi bancari, del deposito titoli e, in generale, del patrimonio;
- redige una relazione al bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo e la espone in Assemblea. Il Revisore partecipa all'Assemblea che approva il bilancio e può essere presente, se richiesto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il compenso del Revisore Unico viene fissato al momento della sua nomina per tutta la durata del suo mandato.

Art. XVII – Le Commissioni di studio

Il Presidente ed i componenti delle Commissioni di studio sono nominati dal Presidente di ICC Italia, su proposta del Segretario Generale. È ammessa la partecipazione alle sedute anche mediante audio e/o video conferenza. Il Presidente di ciascuna Commissione di studio, o altra persona designata dallo stesso, rappresenta ICC Italia in seno alla corrispondente Commissione internazionale ICC. Il Segretario Generale, d'intesa con il Presidente della Commissione, può delegare anche altri componenti a partecipare ai lavori delle Commissioni internazionali.

Art. XVIII - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo. La durata del mandato è triennale e può essere rinnovato, salvo diversa delibera da parte del Consiglio Direttivo. Esplica il suo mandato secondo le direttive del Presidente. È preposto agli uffici di ICC Italia e ne amministra il personale. Il Segretario Generale inoltre:

- a) organizza i lavori tecnici attinenti al perseguimento delle finalità di ICC Italia;

- b) mette a disposizione degli Associati documenti di lavoro ICC e offre aggiornamenti in merito all'attività svolta da ICC Italia in particolare e dalla ICC in generale;
- c) agisce come organo di coordinamento e di collegamento tra ICC, ICC Italia e gli altri Comitati Nazionali;
- d) può effettuare, con firma singola, prelievi, pagamenti, aprire ed estinguere conti correnti presso banche ed altri istituti di credito e richiedere fidejussioni bancarie e/o assicurative nei limiti della gestione ordinaria. Per le operazioni di straordinaria amministrazione è richiesta la delibera preventiva del Consiglio Direttivo;
- e) è delegato effettivo presso l'ICC World Council.

Art. XIX - Il Patrimonio

Il patrimonio è formato ed alimentato dai contributi degli Associati, dai beni che pervengano a ICC Italia a qualsiasi titolo e dalle entrate derivanti dalle attività dell'Associazione.

Tutti gli utili e gli avanzi di gestione sono integralmente destinati alla realizzazione degli scopi e dell'attività statutaria.

La linea e le modalità di investimento sono stabilite con delibera del Consiglio Direttivo. I poteri di firma per la gestione del patrimonio sono conferiti al Presidente, al Segretario Generale o ad altra persona delegata dal Consiglio Direttivo.

È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di ICC Italia, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. XX - Scioglimento di ICC Italia

Per le delibere di scioglimento di ICC Italia e la devoluzione del patrimonio occorre una deliberazione dell'assemblea approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. In caso di scioglimento, il Consiglio provvede alle operazioni di liquidazione avvalendosi, se del caso, di un professionista. Il bilancio di liquidazione è approvato dall'Assemblea che delibera sulla destinazione dell'eventuale attivo netto a uno o più enti con finalità analoghe senza fini di lucro operanti sul territorio nazionale, e secondo le disposizioni di legge.

Art. XXI - Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia relativa al rapporto associativo che dovesse insorgere tra Associati, o tra questi e l'Associazione, sarà oggetto di un tentativo di mediazione presso un organismo iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Decorsi 60 giorni dal deposito della domanda di mediazione, in caso di esito negativo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro nominato di intesa tra le parti o, in mancanza di accordo entro trenta giorni dall'invito alla nomina, dal Presidente del Tribunale di Roma.

L'arbitrato sarà rituale e di diritto e avrà sede in Roma.